

CAMERA DEI DEPUTATI N. 462

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **COVELLI**

Presentata il 21 settembre 1963

Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fissa in anni otto la durata massima di permanenza nell'ausiliaria degli ufficiali dell'Esercito e della Marina. Per quelli dell'Aeronautica — ruolo navigante normale — detta durata massima è portata ad anni dodici.

I motivi di tale differenza di trattamento sono evidenti. Il legislatore infatti ha voluto dare un giusto riconoscimento agli ufficiali naviganti, costretti a lasciare il servizio attivo prima dei pari grado delle altre Forze armate, e ciò a causa del maggiore logoramento psicofisico che comporta l'attività di volo.

Senonché, nella prima applicazione della suddetta legge n. 113, mentre gli ufficiali dell'Esercito (già collocati nella riserva per età, o a domanda, o in applicazione della legge d'avanzamento, nonché quelli collocati nella riserva ai sensi del regio-decreto legge 14 maggio 1946, n. 344, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45), furono trasferiti nell'ausiliaria rimanendovi fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente e percependo le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della citata legge n. 113, agli ufficiali dell'Aeronautica — ruolo navigante normale — i quali si trovavano già nella riserva avendo compiuto il periodo di otto anni nell'ausiliaria; non fu

concesso — per errata interpretazione in senso restrittivo del citato articolo 56 — identico trattamento, ossia non fu loro concessa la possibilità di usufruire, come sarebbe stato logico ed equo, del trattamento di ausiliaria per altri quattro anni.

Ne è venuta di conseguenza una duplice sperequazione a danno degli ufficiali dell'Aeronautica: una nei confronti degli ufficiali dell'Esercito e una nell'ambito stesso dell'Aeronautica, fra ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della più volte citata legge n. 113, avevano compiuto il periodo di otto anni nell'ausiliaria e quelli i quali tale periodo non avevano compiuto e che ebbero la possibilità di rimanere nell'ausiliaria per la durata di dodici anni complessivamente usufruendo per uguale periodo dei benefici economici di cui agli articoli 67 e 68 della legge n. 113.

Tale sperequazione si è ripercossa anche sui trattamenti di quiescenza degli interessati, specie dopo l'entrata in vigore della legge 25 maggio 1962, n. 417, la quale considera valevole ai fini del computo degli scatti biennali l'intero periodo trascorso dall'ufficiale in ausiliaria.

Ciò premesso, allo scopo di eliminare le sperequazioni sopraccennate e dare all'articolo 56 della legge n. 113 la sua giusta interpretazione, sottopongo alla vostra approvazione la seguente proposta di legge, che riguarda un numero assai limitato di ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, i quali all'atto della entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, si trovavano nella riserva per compiuto periodo di otto anni nell'ausiliaria (posizione nella quale erano transitati per aver raggiunto i limiti d'età, oppure in applicazione della legge d'avanzamento, o perché sfollati in base al regio decreto-legislativo 14 maggio 1946, n. 384, ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, o per altri motivi) s'intendono trasferiti — ad ogni effetto — nella posizione ausiliaria fino al compimento dei dodici anni previsti dall'articolo 56 della citata legge n. 113, con diritto, dalla data di entrata in vigore della legge medesima, alle indennità di cui agli articoli 67 e 68, nonché alla riliquidazione della pensione ordinaria con le norme di cui alla legge 25 maggio 1962, n. 417.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti di bilancio.